

Comune di MOLINELLA

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
E
DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022

CAPO I

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali
Articolo 3 Presupposto del canone
Articolo 4 Soggetto obbligato

TITOLO II

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....
Articolo 6 Tipi di occupazione.....
Articolo 7 Occupazioni occasionali
Articolo 8 Occupazioni d'urgenza
Articolo 9 Istanza e rilascio della concessione
Articolo 10 Titolarità della concessione e subentro
Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta
Articolo 12 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
Articolo 13 Decadenza ed estinzione della concessione.....
Articolo 14 Occupazioni abusive.....
Articolo 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Articolo 16 Determinazione delle tariffe annuali
Articolo 17 Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 18 Determinazione del canone.....
Articolo 19 Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 20 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....
Articolo 21 Esenzioni del canone con istanza e rilascio
Articolo 22 Esclusioni del canone
Articolo 23 Riduzioni del canone

TITOLO III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 24 Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....
Articolo 25 Occupazione parcheggi pubblici.....
Articolo 26 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 27 Pubblici esercizi.....
Articolo 28 Attività edile.....
Articolo 29 Occupazioni con elementi di arredo
Articolo 30 Esposizione merce fuori dal negozio

TITOLO IV

PUBBLICITA'

Articolo 31 Istanze per i messaggi pubblicitari
Articolo 32 Tipologie di impianti pubblicitari
Articolo 33 Istruttoria amministrativa.....
Articolo 34 Procedure
Articolo 35 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....
Articolo 36 Rinnovo, proroga e disdetta.....
Articolo 37 Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione
Articolo 38 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....
Articolo 39 Rimozione della pubblicità.
Articolo 40 Le esposizioni pubblicitarie abusive.....
Articolo 41 Il piano generale degli impianti pubblicitari.....
Articolo 42 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
Articolo 43 Riduzioni ed esenzioni del canone
Articolo 44 Maggiorazioni del canone.....
Articolo 45 Determinazione del canone.....
Articolo 46 Modalità e termini per il pagamento del canone

TITOLO V

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 47 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – "camion vela"
Articolo 48 Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati
Articolo 48 Freccie direzionali – Pre-insegne.....
Articolo 49 Locandine
Articolo 50 Dichiarazioni per particolari fattispecie.....

TITOLO VI

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 51 Gestione del servizio pubbliche affissioni
Articolo 52 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 53 Riduzione del canone pubbliche affissioni
Articolo 54 Maggiorazioni del canone pubbliche affissioni
Articolo 55 Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....
Articolo 56 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VII

ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 57 Accertamenti – recupero canone
Articolo 58 Sanzioni ed indennità.....
Articolo 59 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....
Articolo 60 Autotutela.....
Articolo 61 Riscossione coattiva.....
Articolo 62 Regime transitorio.....
Articolo 63 Disposizioni finali.....

CAPO II

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto.....
Articolo 2 - Disposizioni generali
Articolo 3 - Presupposto del canone
Articolo 4 – Soggetto passivo.....
Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione.....
Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi Pubblici
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....
Articolo 10 - Determinazione del canone.....
Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....
Articolo 12 - Rimborsi e compensazione.....
Articolo 13 - Sospensione dell'attività' di vendita.....
Articolo 14 - Autotutela
Articolo 15 - Disposizioni finali.....

ALLEGATI

Allegato A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
Allegato B – TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Allegato C – TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED AFFISSIONI
Allegato D – TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE

CAPO I

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Molinella del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative, gestionali relative alla riscossione e al rimborso del canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) **occupazione**: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, o diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva concessione/autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno **15** giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per

l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province e dello Stato.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve in via preliminare, essere in regola con i pagamenti nei confronti del Comune; inoltre, deve presentare apposita istanza o comunicazione al Comune, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli Uffici competenti in ragione della tipologia di occupazione.

L'istanza in bollo, va consegnata all'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'occupazione temporanea, 30 giorni prima se permanente, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di **30 giorni** dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate all'Ufficio Economato o al Servizio Attività Produttive, secondo la specifica competenza che, previa necessaria istruttoria e richiesta di nulla osta da parte degli altri uffici interessati, emetterà il conseguente provvedimento.

I procedimenti inerenti il rilascio di autorizzazioni che riguardano l'area mercatale, le raccolte fondi a scopi benefici e tutti i procedimenti relativi ad occupazioni che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande sono assegnati al Servizio attività produttive, vista la peculiarità del procedimento.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, **l'indirizzo pec** del soggetto richiedente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

Nel caso di richiesta da parte dell'ufficio di documentazione mancante rispetto a quella indicata nel punto precedente o ad integrazione, il soggetto che richiede l'occupazione deve produrre la documentazione richiesta nei successivi 10 giorni. La mancata integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone di cui all'art. 21, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo art. 7.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore di una sola giornata, con mezzi meccanici o automezzi operativi, con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- b) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

2. Le occupazioni occasionali si intendono accordate mediante rilascio del relativo nulla osta da parte della Polizia Locale, se necessario, a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 15 giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente.

3. L'ufficio rilascerà il nulla osta nel rispetto dei Regolamenti Comunali e/o assoggettarlo a particolari prescrizioni.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche **prima** di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

4. Le **occupazione di urgenza** necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cavi, condutture e impianti dell'Ente effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizio **non** necessitano di concessione. Le stesse si intendono accordate mediante la redazione dell'ordinanza dei lavori urgenti rilasciata dal servizio lavori pubblici annualmente.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la

procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro la data di inizio dell'occupazione. Non sono rimborsabili gli oneri e/o i diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio dell'atto amministrativo.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale Nulla Osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Settore competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla compromissione dello stato dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.

Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. L'eventuale occupazione si considera abusiva a tutti gli effetti.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Le istanze presentate per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree mercatali, finalizzate ad una attività promozionale, devono indicare in un'unica soluzione un numero di giornate autorizzabili.

12. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia effettuata dalla stessa Amministrazione Comunale, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base dell'atto di approvazione del progetto.

13. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale. Resta comunque necessaria l'ordinanza del dirigente competente in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarietà della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche

previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;

g) custodire con diligenza, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di concessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del vigente Regolamento, è rinnovabile alla scadenza previo inoltro di motivata istanza al competente Settore con le stesse modalità di cui all'art. 5 anche tramite procedura telematica, contenente gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

2. Le concessioni temporanee per mostre di merci da parte dei negozi e/o per installazione di tavoli e sedie da caffè da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione possono essere rinnovate automaticamente l'anno successivo tramite il versamento del canone a condizione che:

- a: il periodo, la superficie e l'area di occupazione siano esattamente i medesimi dell'autorizzazione spirata e da rinnovare;
- b: il versamento sia effettuato **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 giorni prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata della concessione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata 30 giorni prima dalla data di cessazione.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, sempre che la sospensione dipenda dall'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni

permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazione sia ab origine che successive:

- a. realizzate senza la concessione comunale, difformi dalle disposizioni contenute nell'atto, o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b. occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d. protratte oltre il termine di scadenza stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento al **Titolo VII** si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Responsabile del servizio competente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) durata dell'occupazione;
- c) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) tipologia;
- e) finalità;
- f) zona occupata in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del Procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

6. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - Centro abitato capoluogo con Dg. 180 del 11/4/1994 e successive modificazioni (delimitato ai sensi art. 4 Codice della Strada);

Categoria 2 - Zona esterna al Centro abitato del capoluogo comprende tutto il restante territorio comunale.

Articolo 16

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua di riferimento, *di cui all'Allegato A*, è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al comma 6 dell'art. 15.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono individuati nell' *Allegato B* del presente Regolamento.

5. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

6. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 2,50.

Articolo 17

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui al c. 2 dell'art. 15.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono individuati nell'allegato B del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Annualmente la Giunta Comunale rivaluta le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. L'ammontare del canone non può mai essere inferiore ad euro 2,50.

Articolo 18

Determinazione del canone di occupazione

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, **esclusivamente per il primo anno** di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 19

Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione

1. Per le occupazioni **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta scritta dell'interessato, concederne la rateazione in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima entro l'inizio dell'occupazione e la seconda entro la scadenza dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni **permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno. Se di importo superiore a Euro 260,00, il canone può essere versato in due rate di uguale importo aventi scadenza la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre.

3. Per importi superiori ad Euro 3.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 aprile, le restanti due rate scadenti il 31/07, 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Solo per l'anno 2021 la scadenza della prima rata di versamento del canone è il 30 GIUGNO, e la scadenza della seconda rata è il 30 SETTEMBRE.

Articolo 20

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 - Centro abitato capoluogo con Dg. 180 del 11/4/1994 e successive modificazioni (delimitato ai sensi art. 4 Codice della Strada);

Categoria 2 - Zona esterna al Centro abitato del capoluogo comprende tutto il restante territorio comunale.

Articolo 21

Esenzioni del Canone di occupazione con istanza e rilascio

Sono ESENTI dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non commerciali individuati dal T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da Enti registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o comunque come le stesse denominate dal nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti, nonché le occupazioni effettuate da associazioni/comitati senza scopo di lucro, in occasioni di fiere;
- c) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore nella stessa giornata;
- d) occupazioni temporanee con tende o simili;
- e) le occupazioni effettuate da società sportive, direttamente o affidate ad altri, con le quali il Comune ha stipulato convenzioni per la concessione in uso degli impianti sportivi, all'interno dei quali la società conduttrice organizza punti di ristoro saltuari o permanenti;
- f) occupazioni effettuate da artisti di strada;
- g) tutti gli accessi carrabili;
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tubazioni sotterranee per uso privato (scopo irriguo e simili) ad uso esclusivo dei fondi agricoli, come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di areazione e simili ad uso privato;
- i) occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- j) le seguenti occupazioni occasionali:
 - le occupazioni di carattere politico effettuate purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita, maneggio di denaro e/o somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 8 ore;
 - le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con

mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;

Articolo 22 **Esclusioni del Canone**

Sono ESCLUSE dall'ambito di applicazione del canone e dalla presentazione dell'istanza le seguenti occupazioni:

- a) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali (tombe a terra, le tombe di famiglia, i loculi, le urne cinerarie, gli ossari);
- e) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali (fino a sessanta minuti) effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate e autorizzate;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto della normative vigente;
- g) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h) le occupazioni effettuate con:
 - i porta biciclette;
 - le piazzole e le aree situate su suolo pubblico destinate all'occupazione con cassonetti, campane, ecc, per lo smaltimento dei rifiuti nonché i contenitori dedicati alla raccolta rifiuti porta a porta negli orari e nei giorni stabiliti per tale servizio;
 - balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete, nonché impianti pubblicitari;
- i) il mercatino domenicale dell'antiquariato mostra e scambio;
- j) le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavi e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
- k) le occupazione di urgenza necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cavi, condutture e impianti dell'Ente effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizio. Le stesse si intendono

accordate mediante la redazione dell'ordinanza dei lavori urgenti rilasciata dal servizio lavori pubblici annualmente;

- l) le occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzati con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizio;
- m) le occupazione di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico;
- n) le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività aventi scopo socio-educativo per le quali è stata stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale;
- o) le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate per la promozione e/o valorizzazione del territorio patrocinate ed esentate con formale deliberazione del Comune di Molinella, riconducibili al Comune di Molinella alle sue istituzioni, alla sua Società interamente partecipata.
- p) le occupazione di suolo pubblico di tutte le aree di proprietà comunale designate appositamente dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione con giochi itineranti (a titolo esemplificativo: luna park) in occasione della fiera Città di Molinella e/o delle fiere delle altre frazioni comunali;
- q) le occupazioni realizzate da ditte aggiudicatrici delle opere di ristrutturazione e/o manutenzione dei beni immobili, qualora la relativa gestione sia in capo al Comune di Molinella o sia stata trasferita a società interamente partecipate dal comune. L'esenzione non si estende alle occupazioni per interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso di altri Enti qualora l'intervento sia effettuato da ditte appaltatrici;

Articolo 23 **Riduzioni del canone**

1. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, limitatamente alle aree interessate da somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti, la tariffa è ridotta del 95%. Per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni straordinarie (sagre e fiere) la tariffa base è ridotta del 80%.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 24 **Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,

acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione sulla base del numero delle utenze delle società di vendita per la tariffa forfetaria di Euro 1,50 e comunque nella misura minima di € 800,00.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato al Comune con autodichiarazione.

2. Le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete intese anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, (non avendo il concessionario clienti finali ed effettuando un'occupazione funzionale), sono soggette al canone fisso di euro 800,00 come previsto al comma 831 della L. 160/2019.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizio di pagamento abilitati prevista dall'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 25

Occupazione parcheggi pubblici

Per l'occupazione di aree destinate alla sosta degli autoveicoli, il canone si applica su ogni singolo stallo destinato alla sosta di un veicolo, indipendentemente dalla effettiva superficie dello stesso, per ogni giornata in cui è prevista la sosta.

Articolo 26

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 27

Publici Esercizi

1) La collocazione di tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

2) Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per le occupazioni con tavoli e sedie da caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione.

Occupazioni con dehors

Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dall'apposito regolamento relativo alla disciplina di installazione e gestione di dehors.

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Le occupazioni sono concesse nei limiti previsti e nel rispetto della normativa vigente in materia:

- per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande così come risultante dalla licenza;
- per le attività artigianali del settore alimentare nel rispetto delle norme che regolano il consumo sul posto degli alimenti da parte delle attività non espressamente autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Può essere concessa l'occupazione anche per tipologie diverse dalle precedenti ma solo sporadicamente in occasione di fiere, vendite promozionali, ricorrenze, ecc.

Occupazioni con chioschi e strutture varie in aree pubbliche

Le occupazioni con chioschi e strutture impiantate su aree pubbliche possono essere concesse con durata massima consentita dalle norme di legge, con possibilità di rinnovo, secondo le prescrizioni del RUE.

Articolo 28 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli non a pagamento, il canone da corrispondere è calcolato applicando in ogni caso la tariffa della 1° categoria.

Articolo 29 Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 30

Esposizione merci fuori negozio

L'esposizione di merci, consentita limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, libri e riviste, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto della misura minima di 90 cm.

TITOLO IV – PUBBLICITA'

Articolo 31

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, al rilascio dei permessi per la collocazione, il mantenimento per subentro e per qualsiasi modifica di insegne e targhe pubblicitarie, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari qualora richiesto.

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione, la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e il messaggio ivi contenuto;
- d) la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per

l'esposizione.

Articolo 32

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana:

Insegna di esercizio

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, ed è rappresentata da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale.

Rientrano nella categoria e delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi. Tale tipologia di mezzo pubblicitario, non è assoggettato al versamento del canone qualora la superficie complessiva non supera i 5 mq.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata all'esterno di autovetture e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata su autoveicoli (escluse le autovetture) di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto, autobus, autocarri circolanti con rimorchio e macchine agricole.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o

temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 33 **Istruttoria amministrativa**

3. L'ufficio comunale SUAP è competente al rilascio dell'atto di autorizzazione per la collocazione dell'impianto pubblicitario.

2. Il responsabile del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per l'eventuale nulla osta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni (10) dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si trasmette la pratica all'uff. Economato che procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio economato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 34

Procedure

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per l'eventuale nullaosta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni (10 gg) dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 35

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.

In particolare deve:

- a) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- d) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 36 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità pluriennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 37

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 38

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 39

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 40

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 41

Il piano generale degli impianti pubblicitari

5. Ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n° 44 del 25/09/2010.

Articolo 42

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Qualora il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 le seguenti tipologie:

- cassonetti insegne
- cavalletti
- manifesti/locandine su vetrate
- cartelli cantiere
- vele – camion vela
- bandiere
- cartelli affittasi/vendesi
- targhe professionali

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. I festoni, le bandierine, ombrelloni, tavolo, sedie, cestini portarifiuti e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a

diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

11. E' soggetta ad autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato e delle pensiline di attesa autobus, che si trovano in luoghi aperti al pubblico e/o visibili o percepibili anche da Vie o Piazze pubbliche.

Articolo 43 **Riduzioni ed Esenzioni del canone**

Sono previste le seguenti **riduzioni**:

- a) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate **direttamente dal Comune**, viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario **non** consente di mantenere la riduzione.

Sono previste le seguenti **esenzioni**:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- h) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i) la diffusione pubblicitaria effettuata dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - Onlus, di cui all'art. 10 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460, o comunque come le stesse denominate dal nuovo Codice del Terzo Settore (CTS). L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'organizzazione, corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. La presenza di sponsor fa decadere il diritto all'esenzione.

Articolo 44

Maggiorazioni del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie sono previste le seguenti maggiorazioni:

- a) Maggiorazione del 50% sulla tariffa base oltre il metroquadro per le superfici superiori a 5,0 mq ed inferiori a 8 mq (> 5,00 < 8,00)
- b) Maggiorazione del 100% sulla tariffa base oltre il metroquadro per le superfici superiori a 8,00 mq
- c) maggiorazione del 100% per tutte le insegne e mezzi pubblicitari luminosi
- d) Maggiorazione del 30% per le proiezioni con pannelli luminosi

Articolo 45

Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica di cui all' *Allegato C* e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica di cui all' *Allegato C* per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

Art. 46

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

4. La variazione della titolarità dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Solo per l'anno 2021 la scadenza della prima rata del Canone è il 30 GIUGNO.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 47

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

Articolo 48

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada.

Articolo 49

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 50

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

1. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili

dall'esterno è assolta la dichiarazione mediante versamento del canone. È obbligo dell'ufficio provvedere alla timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è assolta la dichiarazione mediante versamento del canone. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è assolta la dichiarazione mediante versamento del canone. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 51

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, funebri, comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 (dieci) giorni.

3. Ai sensi dell'art. 1 c. 836 L. 160/2019 le affissioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali sono pubblicati nel sito internet istituzionale.

Articolo 52

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura ordinaria del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione di 10 giorni o multipli di 5 giorni è quella determinata nell'allegato A.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 53

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 55;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia il concorso di società e/o sponsor commerciali, il requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 54

Maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

- E' disposta la maggiorazione per il servizio delle pubbliche affissioni nei seguenti casi:
- a) maggiorazione del 30% per esposizioni superiori a 10 giorni.
 - b) maggiorazione del 50% per esposizioni superiori al mq
 - c) maggiorazione del 50% per esposizione inferiore a n. 50 fogli
 - d) maggiorazione del 100% con un minimo di € 30,00 per le affissioni urgenti per il giorno espressamente richiesto dal Committente al di fuori delle giornate stabilite per lo svolgimento del servizio ordinario
 - e) maggiorazione del 100% con un minimo di € 30,00 per le affissioni eseguite su spazi espressamente scelti dal Committente.

Articolo 55

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi ad attività volta al sostegno diretto ed esclusivo di azioni di valorizzazione e promozione del territorio purché svolte in modo esclusivo dall'Ente o da Associazioni partecipate dallo stesso Comune;
 - i) qualsiasi forma di pubblicità effettuata all'interno dei locali e strutture di proprietà comunale e visibile solo all'interno degli stessi;
 - j) i manifesti delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – Onlus, di cui all'art. 10 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460 o comunque come le stesse denominate dal nuovo Codice del Terzo Settore.
- L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'organizzazione, corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. La presenza di sponsor fa decadere il diritto all'esenzione.

Articolo 56

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di cui al comma 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. La richiesta di affissione di manifesti esenti di cui all'art. 55 di norma non può essere superiore a n. 15 copie per ogni commissione.

9. Il quantitativo massimo di manifesti non può superare n. 35 copie per ogni commissione.

10. I manifesti necrologici, qualora vengano affissi dal servizio delle Pubbliche Affissioni, compatibilmente con la disponibilità di spazi, devono essere consegnati entro le ore 11 dei giorni lavorativi. Il quantitativo massimo di manifesti di formato 70x50 commissionabili al servizio, è fissato nella misura di n. 15 copie per ogni esemplare di cui viene richiesta l'affissione.

11. Le imprese di pompe funebri, possono essere autorizzate ad affiggere direttamente, previa accettazione sottoscritta da parte delle stesse e di attenersi alle seguenti condizioni:

- esclusivamente il manifesto recante l'annuncio del decesso, del ringraziamento e dell'anniversario;
- utilizzando esclusivamente gli spazi a ciò destinati;
- corresponsione dei relativi diritti di affissione da versare entro il primo giorno lavorativo successivo.

12. I manifesti necrologici di anniversari e ringraziamento, nel caso di carenza di spazi, non possono rimanere affissi per una durata superiore a giorni 5 (cinque).

TITOLO VII - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 57

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 58

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati **abusivi** ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie agli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di **mancato pagamento** (oltre 60 giorni dalla scadenza) di canoni la sanzione viene fissata nel 30% (trenta per cento) del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

4. Nei casi di **tardivo pagamento** di canoni si applicano le seguenti sanzioni:

- | | |
|--|-----|
| ➤ entro il termine di 30 giorni dalla scadenza | 3% |
| ➤ dal 31° giorno fino al 60° giorno dalla scadenza | 20% |

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazioni.

Articolo 59

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 60 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile del servizio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 61

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 62

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 39 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. Per le tipologie di occupazione suolo pubblico e autorizzazioni ed esposizioni pubblicitarie già autorizzate negli anni precedenti, non è necessario presentare una nuova istanza.
6. I soggetti che nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno beneficiato di nuove concessioni e/o ampliamenti di concessioni già in essere, sono tenuti a presentare nuova istanza solo nel caso in cui l'occupazione venga richiesta al di fuori del periodo di emergenza a condizione che la superficie e l'area rimangano invariate. Durante il periodo sopra indicato, è comunque necessario comunicare le date dell'occupazione.

Articolo 63

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
4. Solamente per l'anno 2021 le modifiche apportate alle tariffe ed ai coefficienti economici sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, per gli anni successivi è sufficiente l'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO II

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal "Regolamento per il commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato settimanale e delle manifestazioni temporanee" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13/04/2017.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e sostituisce:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo ai mercati,
 - i prelievi sui rifiuti (Tari giornaliera) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal "Regolamento per il commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato settimanale e delle manifestazioni temporanee" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13/04/2017.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che ricomprende i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono individuate nell'allegato D) del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliera in ragione della superficie occupata.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera la tariffa è determinate in base alla superficie e ai giorni.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo due rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.04 - 30.09.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 13

Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non

potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

Articolo 14 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'Entrata.

Articolo 15 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti anche del canone unico.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. Solamente per l'anno 2021 le modifiche apportate alle tariffe ed ai coefficienti economici sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, per gli anni successivi è sufficiente l'approvazione della Giunta Comunale.

Allegato A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 40,00
2° categoria	€ 28,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,49

3. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le esposizioni pubblicitarie PERMANENTI, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
unica	€ 40,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
unica	€ 0,70

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie, per foglio formato 70x100 è la seguente:

CATEGORIA	TARIFFA BASE AFFISSIONI
unica	€ 0,70

Allegato B

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tariffa standard permanente: 1' cat. € 40,00 – 2' cat. € 28,00

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTI Tariffa Annuale	TARIFFA ANNUALE 1' cat.	TARIFFA ANNUALE 2' cat.
Occupazione suolo generale	1,10	€ 44,00	€ 30,80
passi e accessi carrabili	0,55	€ 22,00	€ 15,40
spazi soprastanti e sottostanti	0,77	€ 30,80	€ 21,56
occupazioni attività pubblici esercizi	1,10	€ 44,00	€ 30,80
edicole	0,75	€ 30,00	€ 21,00
Occupazione con elementi di arredo	1,10	€ 44,00	€ 30,80
autovetture di uso privato	1,10	€ 44,00	€ 30,80
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non esenti)	1,10	€ 44,00	€ 30,80

Tariffa standard giornaliera: 1' cat. € 0,70 – 2' cat. € 0,49

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA 1' cat.	TARIFFA GIORNALIERA 2' cat.
Occupazione suolo generale	4,28	€ 3,00	€ 2,10
spazi soprastanti e sottostanti	3,00	€ 2,10	€ 1,47
occupazioni attività pubblici esercizi	0,64	€ 0,45	€ 0,31
occupazioni attività pubblici esercizi > gg 60	0,39	€ 0,27	€ 0,19
occupazioni attività di esercizi commerciali	0,86	€ 0,60	€ 0,42
occupazioni attività di esercizi commerciali > 60 gg	0,43	€ 0,30	€ 0,21
attività edile	2,14	€ 1,50	€ 1,05
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	2,14	€ 1,50	€ 1,05
Occupazione con elementi di arredo	4,28	€ 3,00	€ 2,10
autovetture di uso privato	4,28	€ 3,00	€ 2,10
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non esenti)	4,28	€ 3,00	€ 2,10
Fiera di Molinella e manifestazioni varie: occupazioni per somministrazione alimenti e bevande	0,21	€ 0,15	€ 0,10
Fiera di Molinella e manifestazioni varie: Occupazioni per attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo	0,86	€ 0,60	€ 0,42
Altre occupazioni non assimilabili alle precedenti	4,28	€ 3,00	€ 2,10

Allegato C

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ED AFFISSIONI

Tariffa standard permanente € 40,00

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE / ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA:	COEFFICIENTI Tariffa Annuale	TARIFFA Annuale
In forma opaca fino a 1 mq	0,35	€ 14,00
In forma opaca da 1,01 a 5,00 mq	0,52	€ 20,80
In forma opaca da 5,01 a 8,00 mq	0,78	€ 31,20
In forma opaca superiore a 8,00 mq	1,04	€ 41,60
In forma luminosa fino a 1 mq	0,70	€ 28,00
In forma luminosa da 1,01 a 5,00 mq	1,04	€ 41,60
In forma luminosa da 5,01 a 8,00 mq	1,30	€ 52,00
In forma luminosa superiore a 8,00 mq	1,56	€ 62,40
Attraverso automezzi inf. 30 q.li	1,28	€ 51,20
Attraverso automezzi sup. 30 q.li	1,90	€ 76,00
Attraverso rimorchi inf. 30 q.li	1,28	€ 51,20
Attraverso rimorchi sup. 30 q.li	1,90	€ 76,00
Attraverso proiezioni/diapositive di messaggi variabili	1,55	€ 62,00
Attraverso pannelli luminosi fino a 1mq	2,30	€ 92,00
Attraverso pannelli luminosi oltre a 1mq	3,00	€ 120,00

Tariffa standard giornaliera € 0,70

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE / ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA:	Coefficienti Tariffa Giornaliera	TARIFFA Giornaliera
In forma opaca fino a 1 mq	0,10	€ 0,07
In forma opaca da 1,01 a 5,00 mq	0,15	€ 0,105
In forma opaca da 5,01 a 8,00 mq	0,195	€ 0,137
In forma opaca superiore a 8,00 mq	0,26	€ 0,182
In forma luminosa fino a 1 mq	0,20	€ 0,14
In forma luminosa da 1,01 a 5,00 mq	0,30	€ 0,21
In forma luminosa da 5,01 a 8,00 mq	0,44	€ 0,31
In forma luminosa superiore a 8,00 mq	0,60	€ 0,42
In forma di Distribuzione per postazione (volantinaggio)	4,29	€ 3,00
In forma sonora per postazione	14,30	€ 10,01
con aeromobili	90,00	€ 63,00
con palloni frenati e simili	45,00	€ 31,50
con proiezioni/diapositive messaggi variabili	4,29	€ 3,00
Con Striscioni traversante la strada fino a 1 mq	14,00	€ 0,98
Striscione traversante la strada oltre 1 mq	20,00	€ 1,40
AFFISSIONI	Coefficienti Tariffa Giornaliera	TARIFFA Giornaliera
Manifesti 70x100 (entro 1mq) esposizione 10gg	1,63	€ 1,14
Manifesti 70x100 (entro 1 mq) ulteriori 5 gg (+ 30%)	2,12	€ 1,48
Manifesti 100x140 (oltre 1 mq) esposizione 10gg	2,44	€ 1,71
Manifesti 100x140 (oltre 1 mq) ulteriori 5 gg (+ 30%)	3,17	€ 2,22
Manifesti funebri 70x50 esposizione 5gg (riduzione 50%)	0,81	€ 0,57

Allegato D

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE

Tariffa standard giornaliera: 1' cat. € 0,70 – 2' cat. € 0,49

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA 1' cat.	TARIFFA GIORNALIERA 2' cat.
Tariffa area mercatale ambulanti decennali (il coefficiente comprende l'aumento del 25% e la riduzione del 30%) la tariffa è rapportata alle 9/24 h	0,89	€ 0,234	€ 0,164
Tariffa area mercatale ambulanti spuntisti	1,29	€ 0,903	€ 0,237
Tariffa area mercatale produttori agricoli e mestieri ambulanti	0,43	€ 0,301	€ 0,211
Tariffa area mercatale espositori	1,29	€ 0,903	€ 0,632